



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici

Prot. n. **2611** /OP **99**

Lanusei, **05.03.2013**

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 412/1991 e ss.mm.
Pagine trasmesse n. 3

Spett. **Ordine degli Architetti, Pianificatori,
paesaggisti e conservatori delle
Provincia di Nuoro e Ogliastra**
Via Mons. Melas, 15/a
08100 NUORO
Fax 0784 36903
ordineingegnerinuoro@tin.it

Spett. **Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Nuoro**
Via Convento, 35
08100 NUORO
Fax 0784 232563
architettinuoro@archiworld.it

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO"
Riscontro a nota prot. 157 del 28.02.2013

In riscontro alla nota a margine registrata al protocollo generale dell'Ente al n°2433 del 28.02.2013 si comunica quanto di seguito riportato:

Relativamente allo scorporo degli importi relativi alle prestazioni di progettazione esecutiva si precisa che l'Amministrazione, nell'atto deliberativo di approvazione dello studio di fattibilità, ha previsto la realizzazione delle opere mediante indizione di un appalto che comprenda sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 53 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010. Si ritiene che tuttavia non sussista un obbligo di motivazione di tale scelta, in capo alla stazione appaltante, da esplicitare nel bando di gara. Di contro il bando esplicita solo le prestazioni oggetto di affidamento. Pertanto si ritiene non sussista alcuna violazione del comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 in merito al frazionamento della prestazione professionale al fine di escluderla dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Per le stesse motivazioni di cui al punto precedente non è stata prevista la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Comunque si rimarca che non sussistono le condizioni di cui all'art. 90 comma 3 e 4 che impongono la designazione del coordinatore.

Relativamente alla mancata indicazione dell'importo complessivo del servizio si rimanda alla lettura dell'art. 2 del Bando di gara. Per quanto attiene le modalità di calcolo si precisa che l'ammontare è stato determinato con riferimento al vigente tariffario (D.M. 04/04/2001 - G.U. n. 96 del 26/04/2001 e Legge 02/03/1949 n. 143). Lo schema di calcolo dell'onorario è allegato alla determinazione a contrarre n°85 del 11.02.2013. Si ritiene inoltre che non sussista l'obbligo di allegare detto schema di calcolo al bando di gara.

Relativamente agli obblighi di cui all'art. 52 del RD. 2537/1925 si ritiene rispettato l'adempimento di cui al primo comma. Per quanto attiene la previsione del secondo comma (*opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico sono di spettanza della professione di architetto*) si rammenta che la stessa è stata ritenuta disapplicabile da T.A.R. Veneto, sez. II, 15 novembre 2007, n. 3630, per contrasto con il diritto comunitario - direttiva 384/85 recepita dal d.lgs. n. 129 del 1992 e dalla legge n. 62 del 2005 che fissa i principi per il recepimento della direttiva unificata 18/2004.

Relativamente alle categorie del tariffario si ritiene di poter confermare quelle indicate nel bando pubblicato in quanto le opere non devono intendersi attribuibili alla categoria di arredo urbano ma a opere attinenti alla viabilità ordinaria.

In analogia l'Autorità di vigilanza sui lavori Pubblici nel parere di precontenzioso n°100 del 09/04/2008 ha confermato che la riqualificazione della pavimentazione del centro storico con utilizzo di materiali naturali particolari, quali "*basole spicconate a mano poste in opera unitamente all'acciottolato secondo sagome e geometrie predeterminate*" debba ascriversi alla categoria OG3 e non alla categoria OS26.

In merito alla categoria attribuita all'illuminazione pubblica del centro storico si ritiene corretta l'individuazione della categoria del bando di gara in quanto la categoria III appare destinata a *Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.*

Si precisa comunque che l'art. 12 dello schema di convenzione allegato al bando di gara e pubblicato unitamente ad esso stabilisce che la determinazione dei corrispettivi avverrà secondo le effettive determinazioni di progetto che comunque in fase di documento preliminare alla progettazione sono state determinate nelle classi "VI A", "IV C" e "VIII".

Premesso e considerato quanto sopra esposto si ritiene non sussistano le condizioni per l'annullamento del bando di progettazione per il quale si conferma la scadenza fissata per il giorno 06 p.v.

Si comunica tuttavia che sono pervenute segnalazioni di iscritti all'Ordine Professionale degli Architetti che avrebbero ricevuto l'esplicito invito a non partecipare al bando indetto da questa Amministrazione.

Un invito in tal senso sarebbe certamente lesivo degli interessi degli stessi iscritti e vanificherebbe in parte l'attività di pubblicità disposta da questa stazione Appaltante, in conformità alla legge, limitando la partecipazione dei professionisti alla procedura pubblica.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Fabio Gorda)

